

COPIA

COMUNE DI BARICELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11

Adunanza ordinaria - in 1a convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari.

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267 del 18.08.2000, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

BOTTAZZI ANDREA	Sindaco	Presente
BORTOLAZZI ROSSELLA	Consigliere	Assente
CECCARDI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
FIZZONI MAURO	Consigliere	Assente
FRAZZONI FEDERICA	Consigliere	Presente
LESI LUCA	Consigliere	Presente
MATTIOLI OMAR	Consigliere	Presente
PASI RITA	Consigliere	Presente
SIMONI GINA SIMONA	Consigliere	Presente
BERTUZZI FRANCO	Consigliere	Presente
BARONE CARMELO	Consigliere	Presente
BIGNAMI VALENTINA	Consigliere	Presente
LAZZARI MIRKO	Consigliere	Presente

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 dello Statuto Comunale partecipa alla seduta l'Assessore esterno Neri Mara

Partecipa il Segretario Generale F.F. RIMONDI GRAZIELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BOTTAZZI ANDREA quale SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Lazzari Mirko, Lesi Luca e Frazzoni Federica

Il Sindaco chiede al Consiglio comunale di trattare congiuntamente i punti 4,5,6 iscritti all'odg trattando tutti di bilancio

Il Consiglio Comunale acconsente alla trattazione congiunta.

Relaziona sui tre punti l'Assessore Ceccardi

Il Consigliere Bertuzzi interviene sull'aumento delle tariffe esprimendo voto contrario sulle aliquote e sul bilancio di previsione.

Il Consigliere Mattioli fa presente che il gruppo di maggioranza ha approfondito la questione dell'aumento delle tariffe ed esprime il parere favorevole del proprio gruppo.

Il Consigliere Lazzari interviene dichiarando di "finirla con il patto di stabilità", fa presente che nella relazione al bilancio non vi è nessun investimento a fronte dell'aumento delle tariffe.

Il Consigliere Bertuzzi protesta vivacemente in quanto il materiale inviato per posta elettronica contiene un'aliquota diversa, relativamente ai canoni concordati, da quella riportata nei materiali depositati nelle carpete del consiglio.

Risponde il Responsabile del Settore Finanziario e conclude il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

VISTI i commi da 639 a 728 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie dell' IMU;

VISTO in particolare il comma 707 e seguenti della predetta norma, che modifica la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili a partire dall'anno di imposta 2014 nonché la Legge 28/10/2013 n. 124 che ha disposto l'abolizione della prima rata IMU

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 11 del 15/04/2015

per le abitazioni principali (escluso quelle accatastate in categoria A1- A8- A9 e relative pertinenze, per gli immobili delle Cooperative a proprietà indivisa, IACP, per i terreni e per i fabbricati rurali), e l'ulteriore art. 2 della Legge 124/2013 che ha disposto inoltre l'esenzione per la seconda rata dell' IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a partire dal 1 luglio 2013, e agli immobili destinati alla ricerca scientifica dall'anno di imposta 2014;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 133/2013 che ha previsto l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011, nella considerazione che l'esenzione vale solo per i terreni posseduti e condotti dagli agricoltori, cioè coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

VISTO il D.M. 16 marzo 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52,

comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): "è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del Decreto Legge 201 del 2011";

VISTO l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce vincoli relativi alle aliquote IMU e TASI;

RITENUTO nell'ottica di garantire la massima semplificazione negli adempimenti in carico ai contribuenti, di porre a zero l'aliquota TASI per gli immobili diversi dalla abitazione principale per cui è prevista l'esenzione dall'IMU, come da successiva deliberazione di Consiglio;

RICHIAMATO il vigente Regolamento delle Entrate Comunali adottato con delibera consiliare n. 38 del 26/04/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le disposizioni degli articoli 52 del D. Lgs. N. 446/1997;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2014 approvato con deliberazione n. 15 del 29/4/2014;

DATO ATTO che con apposita convenzione rep. N. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 25 del 23/9/2013 è stato approvato il progetto operativo di tale Ufficio confermando il Dr. Riccardo Barbaro quale coordinatore dello stesso e ha disposto con ulteriore atto giuntale n. 47 del 21/12/2013 l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi all'1/1/2014, attribuendo allo stesso Dr. Barbaro le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. O) del D.L. 174 coordinato con Legge di conversione 7/12/2012, n. 213;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PRESENTI 11
 VOTANTI 11

CON 7 voti favorevoli e 4 contrari (Bertuzzi, Barone, Bignami e Lazzari) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2015, sulla base delle motivazioni in premessa esposte, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU):

FATTISPECIE SOGGETTE ALL'IMPOSTA	
ALIQUOTE ANNO	Aliquota
tutte le fattispecie non espressamente assoggettate a diversa aliquota	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Abitazioni e relative pertinenze locate a canone libero e/o tenute a disposizione	1,06%
Abitazione principale di categoria <u>A1, A8 e A9</u> nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7	0,60%
Abitazione principale di categoria diversa da A1, A8 e A9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7	ESENT E
UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALLA A.P. PER REGOLAMENTO unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	ESENTE

IMMOBILI POSSEDUTI DA AIRE - ART.9-BIS LEGGE 80/2014 (conversione D.L.47/2014) • unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;	1,06%
• unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALLA A.P. EX LEGE - ART. 1, COMMA 707 LEGGE STABILITA' 2014: • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI ESENTI EX LEGE - ART. 2, COMMA 2, DL 102/2013 (CONVERTITO LEGGE 124/2013): • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce) • immobili destinati alla ricerca scientifica	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI ESENTI EX LEGE - ART. 1, COMMA 708 LEGGE STABILITA' 2014 • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	ESENTE
Abitazioni , comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate a “canone concordato” destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei	0,86%

conduttori di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431	
--	--

DETRAZIONI	FATTISPECIE
Detrazione di € 200,00	Abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 .

- Di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata pena l'esclusione dal diritto, di presentare all'Ufficio Tributi Associato, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita autocertificazione su modelli predisposti dall'ufficio;
- Di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con le modalità previste con nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri finanziari complessivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 11
 VOTANTI 11

CON 7 voti favorevoli e 4 contrari (Bertuzzi, Barone, Bignami e Lazzari) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs 267/2000

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 11 del 15/04/2015

Via Roma, 76
 40052 Baricella (Bologna)

Tel. 051/6622411 - Fax 051/873399
<http://www.comune.baricella.bo.it>

P.IVA 00530191204
 C.F. 01042180370

